

GENNAIO '14

## IL DECRETO LEGGE “DESTINAZIONE ITALIA” E GLI INTERVENTI SULLA DISCIPLINA FISCALE DELLA IMPOSTA SOSTITUTIVA E DEI C.D. MINIBOND.

A cura del Dipartimento italiano Tax

Alessandro Mainardi  
[amainardi@orrick.com](mailto:amainardi@orrick.com)

Giovanni Leoni  
[gleoni@orrick.com](mailto:gleoni@orrick.com)

Camillo Melotti Caccia  
[cmelotti@orrick.com](mailto:cmelotti@orrick.com)

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter.

In data 23 dicembre 2013, è stato pubblicato in G.U. n. 300 il decreto legge n. 145 (il “**Decreto n. 145**”), in vigore dal 24 dicembre 2013, recante *inter alia* interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”. L’art. 12 del Decreto n. 145 contiene alcune novità riguardanti il regime fiscale agevolato dell’imposta sostitutiva, la cui applicazione interessa sia i finanziamenti bancari sia le emissioni di obbligazioni e le relative garanzie accessorie, nonché una modifica al regime degli interessi sulle obbligazioni e titoli di debito non quotati.

\*\*\*\*\*

### 1. Le modifiche al regime della imposta sostitutiva di cui all'articolo 15 e ss. del d.p.r. 601/1973.

L'articolo 12 del Decreto n. 145 introduce alcune rilevanti modifiche alla disciplina della imposta sostitutiva applicabile alle operazioni di credito a medio e lungo termine di cui agli artt. 15 e ss. d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601.

Anzitutto, la modifica all'articolo 17, primo comma, d.p.r. 601/1973 rende il regime della imposta sostitutiva applicabile solo su opzione. Viene dunque demandata alle parti del finanziamento a medio e lungo termine la scelta di assoggettare (o meno) l'operazione di finanziamento al regime di favore della imposta sostitutiva (dovuta in misura pari allo 0,25% dell'ammontare del finanziamento bancario). In mancanza di opzione da esercitarsi nel contratto, il finanziamento e gli atti ad esso accessori (*in primis* le garanzie) saranno assoggettati alle ordinarie imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali nonché alle tasse sulle concessioni governative, se dovute.

### 2. Interventi sulla disciplina riguardante il regime fiscale agevolato applicabile alle emissioni di minibond.

Il Decreto n. 145 introduce anche il nuovo articolo 20**bis** al d.p.r. 601/1973 al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione del regime della imposta sostitutiva anche le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in

qualunque momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli simili da chiunque sottoscritte.

In particolare, il regime della imposta sostitutiva sarà applicabile solo su opzione da esercitare nella delibera di emissione. In caso di esercizio della opzione, le garanzie accessorie alle operazioni in questione così come le loro "surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni" non saranno assoggettate alle ordinarie imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali nonché alle tasse sulle concessioni governative, ma alla sola imposta sostitutiva dovuta sull'ammontare delle obbligazioni collocate.

### **3. Le modifiche introdotte in materia di ritenuta sugli interessi delle obbligazioni e titoli di debito non quotati.**

Con l'articolo 12 del Decreto n. 145 viene altresì introdotto, dopo il comma 9 dell'articolo 32 del c.d. decreto sviluppo (DL n. 83/2012) il nuovo comma *9bis*, ai sensi del quale la ritenuta del 20% prevista dall'articolo 26 d.p.r. 600/1973 non si applica sugli interessi delle obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie, corrisposti ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.

Con il riferimento all'articolo 26 d.p.r. 600/1973, si intendono esentare da ritenuta gli interessi delle obbligazioni che non soggiacciono al regime del d.lgs. 239/1996 (a titolo esemplificativo, i titoli non negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione emessi da s.r.l. o da s.p.a. non quotate).

\*\*\*\*\*

[www.orrick.com](http://www.orrick.com)